

PROCEDURA DI GESTIONE E COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

1. PREMESSA

La presente procedura (**"Procedura Informazione Societaria"** o, in breve, **"Procedura"**) è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (**"FINCANTIERI"** o **"Società"**) in data 11 giugno 2014, in linea con quanto previsto dall'art. 1.C.1. lett. j) del Codice di autodisciplina delle società quotate (**"Codice di Autodisciplina"**), al fine di garantire la corretta gestione delle informazioni societarie e gli adempimenti relativi alla comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate, secondo quanto previsto agli articoli 114 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**) e agli artt. 65 ss. della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1998 (**"Regolamento Emittenti"**).

Per "informazioni privilegiate" (le **"Informazioni Privilegiate"**) devono intendersi le informazioni che:

- (i) **abbiano carattere preciso¹;**
- (ii) **non siano state rese pubbliche² e;**
- (iii) **se rese pubbliche, siano idonee ad influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari³.**

La Procedura Informazione Societaria definisce le modalità e i termini della gestione interna e della comunicazione all'esterno da parte di FINCANTIERI delle informazioni societarie relative alla stessa ed alle sue società controllate (l'insieme delle società controllate da FINCANTIERI, di seguito, è anche detto **"Gruppo FINCANTIERI"** o in breve **"Gruppo"**) tenuto conto, in particolare: (i) dell'obbligo di comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate, (ii) dell'obbligo di ristabilire la parità informativa in caso di diffusione anzitempo delle Informazioni Privilegiate a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza di fonte legale, regolamentare, statutaria o contrattuale e (iii) dell'esigenza di garantire una gestione prudente, efficiente e riservata di tutte le informazioni societarie, anche diverse dalle Informazioni Privilegiate.

La gestione interna e la comunicazione al pubblico delle informazioni societarie, ivi incluse in particolare le Informazioni Privilegiate e quelle ragionevolmente suscettibili di divenire tali, sono effettuate temperando l'interesse alla efficienza e correttezza dei processi informativi con l'interesse alla protezione dei dati informativi (e dunque alla riservatezza).

La Procedura Informazione Societaria integra e completa la procedura che disciplina l'istituzione e l'aggiornamento del Registro Insiders adottata dalla Società in data 3 marzo 2014, come modificata ed integrata il 3 luglio 2014.

¹ L'informazione ha carattere preciso quando (i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o ad un evento verificatosi ovvero ad un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e (ii) possiede un grado di specificità tale da consentire di valutare in maniera concludente l'effetto di detti eventi o complessi di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari.

² L'informazione non è pubblica quando non sia già stata comunicata secondo le modalità di cui all'articolo 114 TUF e relativa regolamentazione attuativa.

³ Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni.

La Procedura è una componente essenziale del sistema di controllo interno della Società, anche con riferimento a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 231/2001 e dal relativo Modello Organizzativo adottato dalla Società.

La gravità delle conseguenze di una non corretta applicazione della Procedura richiede una rigorosa e continuativa verifica del suo puntuale rispetto; qualora dalle verifiche emergessero inottemperanze, queste sono oggetto di tempestiva segnalazione al Comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi.

La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società www.fincantieri.it

2. DESTINATARI

Al rispetto della Procedura Informazione Societaria sono tenuti tutti i componenti degli organi sociali, i dirigenti ed i dipendenti della Società e del Gruppo.

I rapporti con soggetti “esterni” che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso a Informazioni Privilegiate o ad informazioni ragionevolmente suscettibili di evolvere in Informazioni Privilegiate sono disciplinati da apposite clausole contrattuali aventi ad oggetto accordi/impegni di riservatezza.

La presente Procedura vale anche come istruzione alle società controllate da FINCANTIERI, affinché forniscano senza indugio tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico contemplati dalla disciplina in vigore.

3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE E OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

Da un punto di vista generale, la gestione interna delle informazioni riservate (per tali dovendosi intendere quelle informazioni di carattere confidenziale riguardanti la Società e le sue controllate che non abbiano, o non abbiano ancora, le caratteristiche di informazioni privilegiate) è rimessa alla responsabilità dell'Amministratore Delegato.

Ad ogni modo, al fine di garantire la riservatezza di tali informazioni, tutti i membri degli organi sociali nonché i dirigenti ed i dipendenti, sono tenuti ad un generale obbligo di riservatezza ed è fatto divieto agli stessi di comunicare all'esterno informazioni e documenti acquisiti nello svolgimento dei propri compiti. In particolare, tutti i predetti soggetti sono tenuti a:

- (i)** mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa e, in particolare, sulle Informazioni Privilegiate e riservate;
- (ii)** conservare e archiviare con la massima diligenza la documentazione riservata acquisita nello svolgimento delle proprie mansioni, in modo da garantirne l'accesso esclusivamente alle persone autorizzate;
- (iii)** adottare ogni necessaria cautela affinché la circolazione interna delle informazioni avvenga senza pregiudicare il carattere privilegiato o riservato delle stesse e nel rispetto, tra l'altro, della normativa dettata in materia di tutela dei dati personali;

- (iv) assicurare che ogni comunicazione delle informazioni avvenga in conformità alla presente Procedura e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, veridicità e tutela dell'integrità delle stesse.

Al fine di assicurare il coordinamento e la uniformità informativa, ogni rapporto dei membri degli organi sociali con la stampa e/o con altri strumenti di informazione/comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali potrà avvenire esclusivamente:

- per quanto concerne le Informazioni Privilegiate e ragionevolmente suscettibili di divenire tali, per il tramite della funzione Investor Relations;
- per quanto riguarda le informazioni/notizie concernenti la Società, che non siano da considerarsi Informazioni Privilegiate né siano ragionevolmente suscettibili di divenire tali, per il tramite della Direzione Marketing Communications and Media Relations.

4. INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MERCATO

La normativa vigente in materia di informazione societaria impone agli emittenti di comunicare senza indugio al pubblico le Informazioni Privilegiate che riguardino direttamente la Società e le sue controllate, tenuto conto del fatto che la conoscenza e l'apprezzamento di dette informazioni può incidere sui processi valutativi degli strumenti finanziari. Tale comunicazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri generali.

a) Chiarezza

L'Informazione Privilegiata è diffusa mediante un comunicato stampa che contenga gli elementi idonei a consentire la valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto degli eventuali comunicati precedenti.

La Società è inoltre tenuta a comunicare senza indugio ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note.

La diffusione delle Informazioni Privilegiate avviene in modo da evitare commistioni con attività di marketing, al fine di assicurare che il pubblico possa agevolmente distinguere le informazioni inerenti la valutazione della Società e degli strumenti finanziari e quelle inerenti i suoi prodotti e servizi.

b) Simmetria informativa

La comunicazione al pubblico va eseguita in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori.

L'obbligo di simmetria informativa si concretizza peraltro nell'obbligo in capo alla Società, ai sensi dell'articolo 114 comma 4 del TUF, di comunicazione al pubblico di qualunque Informazione Privilegiata che sia stata diffusa, dalla Società o da una persona che agisca in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, a terzi non soggetti ad obblighi di riservatezza⁴.

⁴

Per tali dovendosi intendere, ai sensi dell'articolo 114 TUF, obblighi di riservatezza legali, regolamentari, statutari o contrattuali. Pertanto non sussisterebbe tale obbligo del rispetto dell'informativa selettiva se l'informativa privilegiata è resa a soggetti terzi che per pattuizioni contrattuali o disposizioni di legge siano tenuti all'obbligo della riservatezza quali: consulenti, relativamente alle materie oggetto di consulenza, autorità pubbliche di vigilanza di settore, banche, agenzie di rating.

Sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, la Società in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società (e, ove rilevante, di società controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. rumors) può valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore, fermo restando l'obbligo di immediata comunicazione al pubblico in caso di diffusione di Informazioni Privilegiate per le quali sia venuto meno il necessario regime di riservatezza.

c) Coerenza

Le informazioni contenute nei comunicati stampa devono essere coerenti con quelle in precedenza comunicate al pubblico sullo stesso argomento o su materie correlate.

Con specifico riferimento ai dati previsionali e agli obiettivi quantitativi, la Società è tenuta ad informare il pubblico in caso di rilevante scostamento dell'andamento effettivo della gestione rispetto ad eventuali dati già diffusi.

d) Tempestività

Al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, gli obblighi di comunicazione sono ottemperati quando il pubblico sia stato informato senza indugio.

Nel caso di divulgazione di notizie a terzi non soggetti ad obblighi di riservatezza, il requisito della tempestività è soddisfatto se **(i)** in ipotesi di divulgazione intenzionale, la comunicazione al pubblico sia resa simultaneamente e **(ii)** nel caso di divulgazione non intenzionale, la comunicazione al pubblico sia resa senza indugio.

5. DIFFUSIONE DEI COMUNICATI STAMPA

La diffusione all'esterno delle informazioni societarie deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministratore Delegato.

Da un punto di vista generale, la Funzione *Investor Relations* provvede alla predisposizione dei comunicati stampa aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate, con la collaborazione della Direzione *Marketing Communications and Media Relations* per quanto attiene la loro divulgazione e per un supporto ad ampio raggio utile ad una efficiente, efficace e tempestiva gestione e comunicazione. È altresì di competenza della Direzione *Marketing Communications and Media Relations* la predisposizione e divulgazione dei comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni societarie diverse dalle Informazioni Privilegiate e da quelle ragionevolmente suscettibili di divenire tali.

Nel caso di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo, la comunicazione deve avvenire esclusivamente per il tramite della funzione *Investor Relations* d'intesa con il *Chief Financial Officer (CFO)* e la Direzione *Legal Affairs* e va accompagnata dalla dichiarazione scritta del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("**Dirigente preposto**") che ne attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Ove le Informazioni Privilegiate debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. almeno quindici minuti prima della loro diffusione da parte della Società. Ricevuto il testo, la funzione *Investor Relations* invia il comunicato alla Consob e alla Borsa Italiana S.p.A. avvalendosi del *Network Information System* (c.d. *NIS*).

La Società pubblica poi nel proprio sito internet le Informazioni Privilegiate entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione e le informazioni devono rimanere disponibili sul sito per almeno 5 anni.

In adempimento alla normativa che disciplina la Borsa di Lussemburgo, presso la quale è quotato il prestito obbligazionario emesso da FINCANTIERI S.p.A. il 19 novembre 2013, i comunicati stampa riguardanti informazioni su eventi, dati e fatti che possono avere incidenza sulla capacità di credito della Società sono inviati, a cura della funzione *Investor Relations* d'intesa con la Direzione *Legal Affairs*, ai soggetti che operano presso detta Borsa, secondo quanto previsto dalla normativa ivi applicabile.

6. RUOLI E RESPONSABILITÀ

La presente Procedura coinvolge diversi soggetti tenuti a collaborare al fine di garantire il rispetto della stessa, sia in relazione alla gestione interna delle informazioni che in relazione agli obblighi informativi verso l'esterno. In particolare, sono di seguito riportati i soggetti e le funzioni coinvolte nella attuazione della presente Procedura.

a) Amministratore delegato:

- autorizza la diffusione di tutti i comunicati stampa e le presentazioni al mercato;
- sottoscrive, congiuntamente al Dirigente Preposto, l'attestazione da allegare ai bilanci e alle altre informazioni contabili della Società o del Gruppo, come previsto dalla legge.

b) Chief Financial Officer (CFO):

- definisce i contenuti di carattere economico, patrimoniale, finanziario e gli indicatori di performance inclusi nei comunicati stampa e nelle presentazioni al mercato da sottoporre all'Amministratore delegato.

c) Dirigente Preposto:

- gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale devono essere accompagnati da dichiarazione scritta del Dirigente preposto che ne attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- sottoscrive, congiuntamente all'Amministratore delegato, l'attestazione da allegare al bilancio d'esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato come previsto dalla legge.

d) Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione:

- verifica la corrispondenza degli indicatori di performance riportati nei comunicati stampa e nelle presentazioni al mercato alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

e) Funzione Investor Relations:

- predispone i comunicati stampa e le presentazioni al mercato con il supporto della *Direzione Marketing Communications and Media Relations* e della Direzione *Legal Affairs* e li sottopone all'approvazione dell'Amministratore delegato, ferma restando la preventiva valutazione del CFO, del Dirigente Preposto e della Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione per quanto attiene all'informativa contabile e finanziaria;

- trasmette alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. d'intesa con la Direzione *Legal Affairs* le presentazioni ai mercati finanziari di cui sia obbligatoria la preventiva comunicazione alle stesse;
- cura l'aggiornamento del sito internet della Società nella parte relativa alla sezione Corporate Governance d'intesa con la Direzione Legal Affairs.

f) Direzione Marketing Communications and Media Relations:

- predispone i comunicati stampa, le comunicazioni e le presentazioni aventi ad oggetto informazioni societarie che non siano qualificabili quali Informazioni Privilegiate né siano ragionevolmente suscettibili di divenire tali e li sottopone all'approvazione dell'Amministratore Delegato;
- ove necessario, collabora con la Funzione *Investor Relations* nell'adempimento dei ruoli di questa e fornisce ad ampio raggio il supporto utile ad una gestione e comunicazione efficiente, efficace e tempestiva delle Informazioni Privilegiate;
- sottopone/segna alla Funzione *Investor Relations* e alla Direzione *Legal Affairs* le Informazioni Privilegiate e le informazioni che ritiene siano ragionevolmente suscettibili di evolversi in Informazioni Privilegiate.

g) Direzione Legal Affairs:

- valuta la configurabilità delle informazioni societarie quali Informazioni Privilegiate o ragionevolmente suscettibili di divenire tali d'intesa con gli organi sociali e le strutture societarie competenti e supporta gli organi sociali e le strutture societarie nel coordinamento e nella gestione delle informazioni societarie;
- collabora con la funzione *Investor Relations* nella predisposizione dei comunicati stampa aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate o ragionevolmente suscettibili di divenire tali, al fine di assicurarne la conformità alla normativa applicabile;
- collabora con la Direzione *Marketing Communications and Media Relations* e fornisce alla stessa il necessario supporto per una gestione prudente, efficiente e riservata di tutte le informazioni societarie, anche diverse dalle Informazioni Privilegiate;
- collabora con la funzione *Investor Relations* al fine di assicurare la conformità dei contenuti del sito internet della Società alla disciplina circa le Informazioni Privilegiate;
- coadiuva la funzione *Investor Relations* nella trasmissione alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. delle comunicazioni aventi ad oggetto le informazioni da sottoporre al controllo preventivo delle stesse.

7. RAPPORTI TRA FINCANTIERI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE

L'obbligo di comunicazione delle Informazioni Privilegiate sussiste anche in relazione a notizie che riguardino le società controllate da FINCANTIERI. A tal fine, tali notizie devono essere fornite dalle controllate alla Società tempestivamente.

In caso di controllate quotate, se le Informazioni Privilegiate riguardanti le stesse vengono portate a conoscenza del mercato dalla medesima controllata quotata, la Società non sarà tenuta ad alcun obbligo di informazione al pubblico, salvo che tali informazioni possano produrre effetti non sufficientemente chiari nel comunicato emesso dalla controllata. In tale caso, la Società dovrà rendere noti al pubblico tali effetti, al fine di fornire agli investitori una compiuta informazione in ordine alle stesse circostanze.

8. INCONTRI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA E CON ORGANI DI STAMPA

In occasione di incontri con la comunità finanziaria (ad es. analisti finanziari ed investitori istituzionali, road shows, conference calls, convegni etc.), gli incaricati di predisporre l'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione comunicano alla funzione *Investor Relations* ed alla Direzione *Marketing Communications and Media Relations* luogo, tempo, modalità ed oggetto dell'incontro fornendo bozza del suddetto materiale, al fine di effettuare valutazioni ed eventuali adempimenti verso il mercato. La funzione *Investor Relations* e la Direzione *Marketing Communications and Media Relations* si coordineranno ed adotteranno appropriate modalità di gestione e diffusione del materiale informativo, alla luce delle rispettive competenze.

I rapporti con gli organi di stampa sono curati dalla Direzione *Marketing Communications and Media Relations* d'intesa ed in coordinamento con la funzione *Investor Relations*, al fine di assicurare la gestione delle Informazioni Privilegiate, delle informazioni ragionevolmente suscettibili di divenire tali e delle altre informazioni riservate in conformità alla normativa applicabile ed alla presente Procedura. Sono deputati a rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società nonché a partecipare ad incontri con i giornalisti, il Presidente, l'Amministratore Delegato nonché gli altri soggetti espressamente autorizzati, previa valutazione congiunta dei contenuti dell'intervista o della conferenza stampa.

Nel caso in cui, nel corso della preventiva verifica dei contenuti dell'evento, siano riscontrate Informazioni Privilegiate, viene predisposto apposito comunicato da fornire al mercato, secondo quanto previsto nella presente Procedura; allo stesso modo si procede qualora nell'ambito di incontri, interviste o conferenze stampa si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate.

9. SITO INTERNET

I comunicati stampa sono pubblicati sul sito internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione; tali informazioni rimangono disponibili sul sito per almeno 5 anni.

Le comunicazioni tramite la rete telematica devono comunque essere svolte nel rispetto dei medesimi principi che regolano l'utilizzo dei canali tradizionali.

Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, la Società si adegua alle raccomandazioni della Consob sull'utilizzo dei siti internet. Inter alia, la Società rispetta i seguenti principi⁵:

- a) riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, evitando di perseguire finalità promozionali;
- b) indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- c) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
- d) nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito, diffondere nel più breve tempo possibile un testo di rettifica, con evidenza delle correzioni apportate;
- e) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;

⁵ Si tratta di raccomandazioni riportate nella Comunicazione Consob DEM/6027054 del 28 marzo 2006.

- f) dare notizia, nei comunicati, della eventuale pubblicazione sui siti web dei documenti, inerenti agli eventi riportati nei comunicati;
- g) mettere a disposizione del pubblico tramite internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- h) indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- i) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di capire agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- j) indicare la fonte, nonché l'ora effettiva, della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- k) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- l) osservare la massima prudenza negli interventi nei siti di informazione finanziaria, ovvero nei forum di discussione, al fine di non alterare la parità informativa tra gli investitori.

10. RITARDO E OPPOSIZIONE ALLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 114 TUF, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, al fine di non pregiudicare i propri legittimi interessi purché **(i)** ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e **(ii)** la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Per informazioni che possano pregiudicare i legittimi interessi della Società si intendono quelle informazioni che possano compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società ovvero che possano indurre in errore il pubblico, dando luogo a non compiute valutazioni da parte dello stesso, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze oggetto di quelle informazioni.

Al riguardo, l'articolo 66 bis comma 2 del Regolamento Emittenti individua due ipotesi in cui la facoltà di ritardo deve essere senz'altro ammessa⁶. Pur se tali ipotesi non devono considerarsi esaustive, si ritiene comunque che l'esercizio della facoltà di ritardo, al di fuori dei casi esemplificati, dovrà essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'emittente, al fine di limitarne l'impiego ai casi in cui siano dimostrabili i presupposti⁷.

⁶ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 66 bis del Regolamento Emittenti tra tali circostanze devono considerarsi almeno le seguenti:

- a) *le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;*
- b) *le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.*

⁷ Così Comunicazione Consob DEM/6027054 del 28 marzo 2006.

La Società è tenuta a garantire la riservatezza delle informazioni la cui comunicazione intenda ritardare, controllando l'accesso alle stesse e adottando misure efficaci che consentano:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114 comma 4 del TUF, in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.

In caso di ritardo nella diffusione di Informazioni Privilegiate, la Società è comunque tenuta a darne comunicazione alla Consob indicando le ragioni di tale decisione.

La Consob, avuto comunque notizia di un ritardo nella comunicazione al pubblico, può richiedere alla Società le ragioni della decisione e, valutando le circostanze rappresentate, richiedere che la Società proceda senza indugio alla diffusione; in caso di inottemperanza, provvede direttamente la Consob.

La disciplina del ritardo può trovare applicazione anche con riferimento agli eventi e alle circostanze che riguardano società controllate⁸.

⁸ In tal senso Comunicazione Consob DEM/6027054 del 28 marzo 2006.

11. POTERI DELLA CONSOB E SANZIONI

La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale:

- a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;
- b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);
- c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia;
- d) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies del TUF⁹.

⁹ Art. 187-octies. Poteri della CONSOB ~ 1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE. 2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto. 3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti: a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione; b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione; c) procedere ad audizione personale; d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies; e) procedere ad ispezioni; f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. La CONSOB può altresì: a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15; e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994; e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto. 6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte. 7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. 8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. 9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB. 10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione. 11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando: a) è deceduto l'autore della violazione; b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito; c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione. 12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. 13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB. 14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. 15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.

I poteri indicati alle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che possiedono una partecipazione superiore al 2% nell'emittente o che partecipano a un patto parasociale avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'emittente e nelle società che lo controllano.

La Consob può altresì chiedere alle società o agli enti che hanno partecipazioni dirette o indirette in un emittente l'indicazione nominativa dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.

L'inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative all'informativa al mercato delle Informazioni Privilegiate comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Inoltre, le fattispecie di *abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato* configurano illeciti passibili di sanzioni anche penali e possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. 231/2001.

Nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie, la Società è tenuta ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni delle disposizioni in materia di informativa societaria.

Inoltre, l'eventuale inosservanza delle disposizioni previste nella presente Procedura da parte dei componenti gli organi sociali verrà sanzionata nelle forme consentite dalla legge; nel caso di inosservanza da parte dei dirigenti o dipendenti, con l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in base alle disposizioni legislative ed agli accordi collettivi applicabili.

12. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione *Legal Affairs*, la Funzione *Investor Relations* e la Direzione *Marketing Communications and Media Relations* assicurano l'omogeneità dei comportamenti e il coordinamento dei flussi informativi nell'ambito del Gruppo.

L'Amministratore delegato apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o regolamentari nonché a modifiche organizzative della Società.